DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE ALIMENTARE VACCINO

Art. 5

Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione

I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non puo' superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

Versione in vigore dal 10 luglio 1989, non più in vigore dal 9 maggio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino
Estremi	Legge 3 maggio 1989, n. 169
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-trattamento-e-della-commercializzazione-del-latte/art-5-disposizioni-comuni-al-latte-sottoposto-a-trattamento-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it